

COMUNE DI VILLADOSE (RO)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013 PAGAMENTO PRIMA RATA (ACCONTO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visti l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Visti i Decreti Legge n. 35 dell'8/4/2013 e n. 54 del 21/05/2013:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote dell'imposta;

rende noto

Il 17 GIUGNO p.v. scade il termine per il versamento della prima rata (acconto) dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili va versata in due rate:

- la prima rata, pari al 50% dell'imposta deve essere calcolata con le seguenti aliquote:

→	Fabbricati adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze	0,40	per cento
→	Altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli	0,76	per cento
→	Fabbricati rurali	0,20	per cento
→	per cento
→	per cento

CHI DEVE PAGARE

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

Il decreto legge 21/05/2013, n. 54, in attesa di una riforma complessiva dell'imposizione sugli immobili, ha sospeso il pagamento dell'acconto dell'IMU di giugno, per le seguenti categorie di immobili:

- a) **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
c) **terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'art. 13, c. 4, 5 e 8, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e il **termine di versamento della prima rata dell'IMU per gli immobili oggetto della sospensione è fissato al 16 settembre p.v.**

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta deve essere corrisposta mediante l'utilizzo del modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali) o dell'apposito bollettino di conto corrente postale, utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare per il Comune è L939.

L'importo di imposta relativo a tutte le tipologie di immobili con la sola esclusione dei fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria "D" va versato interamente al Comune.

- per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da D/1 a D/9 l'imposta calcolata con l'aliquota standard dello 0,76 per cento spetta allo Stato, mentre la differenza fino a raggiungere l'aliquota deliberata deve essere versata al Comune;
- per i fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria catastale da D/10 l'imposta calcolata con l'aliquota standard dello 0,2 per cento spetta allo Stato.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Tipologia immobili	Codice IMU quota comune	Codice IMU quota Stato
abitazione principale e relative pertinenze	3912	====
fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli di cat. "D"	3913	====
terreni	3914	====
aree fabbricabili	3916	====
altri fabbricati (esclusi i fabbricati di categoria "D")	3918	====
fabbricati ad uso produttivo classificati nelle categorie catastali da D/1 a D/9	3930 (maggior gettito)	3925 (aliquota standard 0,76%)
fabbricati rurali ad uso strumentale classificati di cat. D/10	====	3925

- Il versamento va effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- Non si procede al versamento se l'imposta complessiva annua è inferiore a € 10,00.
- Il versamento va effettuato da ogni proprietario, comproprietario o titolare dei diritti reali per la quota di proprietà e periodo di possesso dell'immobile.

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (*un'unica unità immobiliare per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti*).

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle **categorie catastali C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle **categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- In caso di separazione o divorzio, soggetto passivo d'imposta è il coniuge assegnatario del diritto di abitazione, anche se non proprietario.

detrazioni

Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ulteriore detrazione per abitazione principale per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale: **€ 50,00 (fino ad un massimo di € 400,00)**. Le detrazioni spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Ulteriori informazioni e modalità di calcolo e di versamento dell'imposta sono reperibili nei fogli informativi in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Tributi comunale.

Il Responsabile del Servizio Tributi

D.ssa CRISTINA DESTRO